

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Art. 1

1. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi A criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Art. 2

1. La struttura organizzativa degli uffici e della dirigenza, come definita dal presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) Realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni regionali e all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di direzione politica;
 - b) Accrescere le capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
 - c) Realizzare prestazioni e servizi nell'interesse degli utenti;
 - d) Assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - e) Realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità;
 - f) Semplificazione, trasparenza e qualità dell'azione amministrativa.

Art. 3

1. Il sistema organizzativo della Giunta regionale è articolato in strutture, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma per funzioni omogenee e preposte Allo svolgimento di funzioni ed attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici.
2. Il sistema organizzativo è articolato secondo quanto previsto nell'Allegato 1) al presente regolamento.

Art. 4

1. E' abrogato il regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 recante ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" come modificato dal regolamento regionale n. 12 del 17/06/2019; regolamento regionale n. 16 del 09/08/2019; regolamento regionale n.6 del 18/05/2020; regolamento regionale n.7 del 22/05/2020; regolamento regionale n. 8 del 03/06/2020; regolamento regionale n.10 dell'11/06/2020; regolamento regionale n. 13 del 3/07/2020; regolamento regionale n.16 del 10/08/2020; regolamento regionale n. 17 del 28/09/2020; regolamento regionale n. 2 del 09/02/2021; regolamento regionale n. 3 del 19/02/2021; regolamento regionale n. 4 del 15/06/2021 e regolamento regionale n. 6 del 23/08/2021;

Art. 5

1. Il presente regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURC